

**REVISORE UNICO
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
BOLOGNA**

V E R B A L E n. 5 / 2023

Il giorno 19 del mese di gennaio dell'anno 2023 il Dott. Gregorio Mastrantonio – Revisore dei Conti del Comune di Granarolo dell'Emilia, nominato con deliberazione consiliare n. 83 del 27 novembre 2020,

presa visione

della proposta di deliberazione n. 72/2023 ad oggetto "Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229 Legge n. 197/2022", da sottoporre al Consiglio comunale nella seduta prevista per il giorno 25 gennaio 2023;

considerato

che l'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (modificato con Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) prevede il parere obbligatorio dell'Organo di revisione sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 227, della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1 gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1 gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art. 1, comma 228, della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 6, della Legge del 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese

per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

- l'art. 1, comma 229, della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli Enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi Enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

DATO ATTO:

- che l'Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli Agenti della riscossione, anche se interamente stralciati dal Bilancio dell'Ente, in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso l'annullamento di titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'art. 1, comma 227, della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231, qualora il contribuente aderisca entro i termini alle condizioni previste dal medesimo articolo;
- che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte degli stessi, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- che la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

esprime parere favorevole

all'approvazione della deliberazione di non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'art. 1, comma 227, della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'art. 1, comma 231, della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197.

Si raccomanda:

- di inviare copia della deliberazione all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
- di inviare la deliberazione in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. del 6 dicembre 2011, n. 201.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Revisore dei Conti
(Mastrantonio dott. Gregorio)

*(documento firmato digitalmente
ai sensi di legge)*